Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Venerdì 10 febbraio — Numero 34

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,80 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno. Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

ORDINE DEL GIORNO
per la seduta pubblica di giovedì 16 febbraio 1922, alle ore 16

I. Comunicazioni del Governo.

II. Interrogazioni.

III. Relazione della Commissione per le petizioni (n. XXII - Documenti).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Indennità di caro-viveri agli impiegati delle Provincie e dei Comuni (n. 167).

2. Costruzione di nuove carrozze postali (n. 263).

V. Svolgimento della seguente interpellanza:

GRANDI. — Al presidente del Consiglio ed ai ministri della guerra, della marina e del tesoro. — « Sui provvedimenti definitivi a favore di coloro che parteciparono realmente all'ultima grande guerra; provvedimenti intesi ad eliminare stridenti ed ingiustificabili disparità di trattamento ».

VI. Discussione del seguente disegno di legge:

1. Conversione in legge del Regio decreto 8 novembre 1921, n. 1561, concernente la proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione (n. 200);

Conversione in legge del R. decreto 28 luglio 1921, n. 1032, che modifica quello 3 aprile 1921, n. 331, relativo alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione o ad uso di ufficio (n. 203); ecc., ecc.

Il presidente
TITTONI.

LEGGI E DECRETI

Il numero 2084 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, col quale è stata prorogata la validità del R. decreto 30 agosto 1914, n. 902, convertito in legge con legge 14 dicembre 1916 che ha autorizzato l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere per conto e nell'interesse dello Stato, i rischi di guerra della navigazione marittima;

Considerato che, a seguito della cessazione dello stato di guerra nei riguardi dell'Italia, è venuta a mancare la necessità dell'assunzione per conto dello Stato dei rischi di detta natura;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con il ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'autorizzazione data, temporaneamente all'Istituto nazionale delle Assicurazioni di assumere per conto e nell'interesse dello Stato, i rischi di guerra della navigazione marittima cessa di aver effetto col 31 dicembre 1921.

Alle operazioni di liquidazione della gestione dei detti rischi provvede la Commissione nominata a termini dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1912, la quale deve compilare e rimettere al Ministero del tesoro e al Ministero per l'industria e commercio il rendiconto definitivo della gestione stessa.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convocazione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — BELOTTI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 2085 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto la legge 31 luglio 1921, n. 556;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per la emigrazione, per l'esercizio finanziario 1921-922, sono introdotte le variazioni di cui alle unite tabelle, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — TORRETTA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Tabella A.

MAGGIORI STANZIAMENTI nello stato di previsione dell'entrata del Fondo per la emigrazione, per l'esercizio finanziario 1921-922.

Capitolo	Descrizione	Importo
Cap. n. 1.	Interessi sul conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti	50.000 —
Cap. n. 8.	Tasse per i viaggi di ritorno degli emigranti (articolo 26 del testo unico della legge sull'emigrazione, R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205)	280.000 —
Cap. n. 10.	Tassa sui passaporti rilasciati agli emigranti diretti all'estero, esclusi i paesi transoceanici	50.000 —
Cap. n. 12.	Tassa sui passaporti rilasciati agli emigranti diretti a paesi trasoceanici	35.000 —
Cap. n. 13.	Rimborso degli stipendi e delle indennità d'arma degli ufficiali medici e di altri funzionari per il servizio da essi effettivamente prestato sulle navi che trasportano emigranti, e indennità dovute ai medesimi o ai commissari viaggianti per il detto servizio	300.000 —
Cap. n. 16.	Quota spettante al fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio delle rimesse degli emigranti	13.000 —
Cap. n. 17.	Entrate diverse e impreviste	20.000 —
	Totale maggiori entrate	748.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri
TORRETTA.

Tabella B.

MINORI STANZIAMENTI nello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-922.

Capitolo	Descrizione	Importo
Cap. n. 3.	Indennità ai funzionari incaricati della direzione di un ufficio. Indennità ai consiglieri e consiglieri aggiunti chiamati a prestar servizio presso l'Amministrazione centrale	35.000 —
Cap. n. 5.	Personale avventizio di fatica presso il Commissariato della emigrazione. Compensi per lavori straordinari	7.000 —
Cap. n. 17.	Rimunerazione al personale non di ruolo presso gli ispettorati	10.000 —
Cap. n. 22.	Servizio d'informazioni e di assistenza alla frontiera, vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina. Compensi speciali. Indennità di residenza ai capi degli Uffici di zona, indennità di missione, informazioni segrete e riservate	50.000 —
Cap. n. 23.	Funzionamento dei RR. Uffici di zona (spese d'ufficio, fitto e arredamento di locali, assegni, indennità e compensi al personale di ruolo comandato e avventizio)	50.000 —

Cap. n. 27. Sorveglianza sulle locande nei porti d'imbarco e servizi sanitari dell'emigrazione . . . . 10.000 —

Cap. n. 28. Compensi ai funzionari assunti provvisoriamente per la vigilanza nei porti d'imbarco e pei servizi sanitari dell'emigrazione . . . . 10.000 —

Cap. n. 39. Spese di missione dei RR. consoli, funzionari del Commissariato e di altri incaricati speciali nei paesi transoceanici nell'interesse dell'emigrazione . . . 10.000 —

Cap. n. 42. Casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti nei paesi transoceanici. Ricerche di emigranti . . . . 35.000 —

Cap. n. 57. Concorso eventuale per l'istruzione degli adulti analfabeti fatta dallo Stato o da Enti riconosciuti dallo Stato . . . . 100.000 —

Cap. n. 58. Stipendio ed indennità alle persone addette temporaneamente ai servizi dell'emigrazione relativi all'arruolamento della mano d'opera all'estero . . . . 75.000 —

Cap. n. 65. Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . 120.000 —

Totale minori spese . . . 512.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri
TORRETTA.

Tabella C.

MAGGIORI STANZIAMENTI nello stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-922.

Cap. n. 4. Compensi per lavori straordinari eseguiti dal personale di ruolo, straordinario, avventizio e da persone estranee all'Amministrazione . . . . 81.000 —

Cap. n. 6. Statistica dell'emigrazione. Spese inerenti al servizio e compensi per lavori straordinari da eseguirsi dal personale di ruolo, avventizio, fuori dell'ufficio a cottimo, da non computarsi come lavoro straordinario in ufficio, da persone estranee all'Amministrazione. Spese straordinarie per il censimento degli italiani all'estero . . . . 85.000 —

Cap. n. 9. Spese d'ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati . . . . 70.000 —

Cap. n. 10. Stampa ed acquisto di moduli e registri per uso d'ufficio. . . . . 20.000 —

Cap. n. 13. Manutenzione di edifici e locali adibiti ai servizi della emigrazione, macchinari e attrezzi, tassa fabbricati, ecc. . . 40.000 —

Cap. n. 14. Spese casuali ed eventuali . . . . . . 15.000 —

Cap. n. 15. Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari per il Commissariato e per gli uffici dipendenti . . . . 70.000 —

Cap. n. 21. Sussidi ad istituzioni di patronato per gli emigranti nel Regno - Rimborso di spese ai Comitati comunali e mandamentali per la emigrazione . . . . 30.000 —

Cap. n. 24. Spese di missione e di comando di funzionari del Commissariato, degli Ispettorati ed altri funzionari pubblici e delegati speciali per missioni compiute nell'interno del Regno e presso l'Ufficio centrale . . . . 52.000 —

Cap. n. 26. Visite preliminari e definitive alle navi in partenza con emigranti, indennità alle Commissioni di visita, ai periti tecnici, agenti della pubblica forza e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse . . . . 10.000 —

Cap. n. 31. Giurisdizioni speciali per l'emigrazione, Commissioni arbitrali. Indennità ai membri e segretari delle Commissioni. Spese di posta, stampati, compensi speciali e spese per lavori straordinari 10.000 —

Cap. n. 32. Rimborso al Ministero della marina degli stipendi e indennità ai medici militari adibiti al servizio dell'emigrazione. 200.000 —

Cap. n. 33. Stipendi ed indennità agli ufficiali medici della R. marina e del R. esercito in attività di servizio o a riposo, imbarcati in servizio di emigrazione per l'effettivo servizio da essi prestato. Compensi ai medici militari e ai commissari viaggianti per il servizio effettivamente prestato sui piroscafi come emigranti . 100.000 —

Cap. n. 38. Spese relative per il funzionamento degli uffici degli ispettori ed addetti dell'emigrazione nei paesi transoceanici . . 100.000 —

Cap. n. 40. Spese per l'incremento delle scuole italiane all'estero e scuole speciali per gli emigranti nell'interno del Regno - Spese per la propaganda educativa in genere e compensi per lavori straordinari relativi al servizio delle scuole - Concorso eventuale per la istruzione degli adulti analfabeti fatta dallo Stato o da Enti riconosciuti dallo Stato. . . . . 100.000 —

Cap. n. 41. Assistenza legale degli emigranti nei paesi transoceanici per mezzo di addetti, corrispondenti ed altro personale . . . . 100.000 —

Cap. n. 46. Spese pel funzionamento degli uffici dei RR. ispettori e corrispondenti del Commissariato in Europa ed altri paesi. Assistenza legale e tutela degli emigranti. 30.000 —

Cap. n. 54. Interessi sui fondi anticipati dagli Istituti di emissione per le necessità di cassa. 50.000 —

Cap. n. 59. Spese straordinarie per la partecipazione del Commissariato dell'emigrazione alle mostre campionarie di Padova e Napoli. . . . . 20.000 —

Cap. n. 59 (VIII). Contributo per la ricostruzione delle cancellate al molo Pisacane nel porto di Napoli. (Quota a carico del Fondo per l'emigrazione) . . . . 77.000 —

Totale delle maggiori spese . . . 1.260.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri
TORRETTA.

Il numero 42 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alla spesa straordinaria di L. 150 milioni, disposta con legge n. 1133 del 20 agosto 1921, viene autorizzato un maggiore stanziamento di lire 11,700,000 per far fronte alle spese di qualsiasi natura richieste da urgenti necessità dei servizi telegrafici e telefonici in occasione della Conferenza internazionale di Genova.

Art. 2.

E' autorizzato lo stanziamento della somma di lire 300,000 per far fronte alle spese di qualsiasi natura richiesta da urgenti necessità dei servizi postali in occasione della Conferenza stessa.

Art. 3.

Il presente decreto, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIUFFRIDA — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 46 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e con quello del tesoro;

Abbiamo decreto e decretiamo:

Art. 1.

I procedimenti di esonero del personale appartenente al Ministero delle poste e telegrafi istituiti in applicazione dell'art. 3 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, e che non fossero ultimati entro il termine stabilito dall'art. 1 del nostro decreto 23 novembre 1921, n. 1741, possono essere protratti anche oltre il detto termine, ma la Commissione dovrà presentare le sue proposte non più tardi del 15 aprile 1922.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIUFFRIDA — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 51 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge del 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni che figurano nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella terza Fiera campionaria itaiana di Milano dell'anno 1922 godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 56 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 maggio 1890, n. 6851;

Visto il Nostro decreto del 3 novembre 1920, n. 1517;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il prezzo massimo per chilogramma stabilito dal

suddetto decreto per le sigarette « Virginia » è elevato da L. 120 a L. 130, a partire dall'11 febbraio 1922.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — SOLERI.

Visto, il guardasigilli : RODINÒ.

Il numero 58 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 maggio 1890, n. 6851 ;

Visto il Nostro decreto n. 56 del 29 gennaio 1922 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

Il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette « Virginia » è elevato da L. 120 a L. 130 al kg., e cioè da cent. 12 a cent. 13 per sigaretta, a partire dall'11 febbraio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — SOLERI.

Visto, il guardasigilli ; RODINÒ.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei servizi elettrici.

Con R. decreto del 21 aprile 1921:

Evangelisti Adele, nata Allegretti, ufficiale telefonica a L. 4950 è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dall'8 aprile 1921.

Con R. decreto del 28 aprile 1921:

Albino Albini, ufficiale telefonico a L. 3500, è collocato in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 17 gennaio 1921.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 24). **2ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 0[0	142880	1000 —	Borelli Margherita fu *Alverto*, ved. di Carlo Re, dom. a Torino	Borelli Margherita fu *Uberto*, ecc., come contro
3.50 0[0	709077	350 —	Vattuone *Rachele* fu Giovanni Battista, ved. di Mina Giuseppe, dom. a Roma	Vattuone *Virginia-Maria-Rachele* fu Giovanni Battista, ved., ecc., come contro
»	122803	560 —	*Auletta* Maria-Rosaria di Giuseppe, nubile, dom. a Napoli	*Lauletta* Maria-Rosaria di Giuseppe, nubile, dom. a Napoli
Cons. 5 0[0	228420	115 —	Tramezzani *Carla* fu *Carlo-Giacomo*, minore, sotto la tutela di Tramezzani Agostino fu Sebastiano, dom. a Saronno (Milano); con usufrutto vitalizio a Banfi Rachele fu Giuseppe, ved. di Tramezzani *Carlo-Giacomo*	Tramezzani *Carolina* fu *Giacomo*, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio a Banfi Rachele fu Giuseppe, ved. di Tramezzani *Giacomo*
»	228421	355 —	Tramezzani *Carla* fu *Carlo-Giacomo*, minore, sotto la tutela di Tramezzani Agostino fu Sebastiano, dom. a Saronno (Milano)	Tramezzani *Carolina* fu *Giacomo*, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 gennaio 1922.

Il direttore generale: **GARBAZZI.**

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 26)

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 0/0	98363	65 —	Bajetto *Francesco* fu Giuseppe, dom. a Torino. Vincolata	Bajetto *Teresa* fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino. Vincolata
3,50 0/0 »	685066 689849	336 — 234 50	Corsi *Lina*, Carlo, Giovanni di Giuseppe-Camillo, minori, sotto la patria potestà della madre Lanciani Marianna, moglie di Corsi Giuseppe-Camillo, dom. a Chieti e fig.i nascituri da detti coniugi	Corsi *Maria-Lina-Anna*, Carlo, Giovanni di Giuseppe-Camillo, minori, ecc., come contro
»	291652	280 —	Romano Angelina fu *Antonio*, nubile, dom. a Messina *Annotazione.* La presente rendita è vincolata come dote costituitasi dalla titolare con atto 2 dicembre 1896, rog. Salvatore Antonino, notaro in Messina, e inoltre è vincolata ai termini d ll'art. 11 del testo unico approvato col R. decreto 1° gennaio 1892, n. 3, pel matrimonio da contrarsi dalla titolare ed il signor *Calderone Michele* fu Angelo, brigadiere delle guardie di finanza, ecc.	Romano Angelina fu *Antonino*, nubile, dom. a Messina *Annotazione.* Come contro ..... pel matrimonio da contrarsi dalla titolare col sig. Calderone Michele fu Angelo, *altrimenti detto anche Calderone* Michele fu Angelo, brigadiere, ecc., ecc.
»	267389	595 —	Sierra Adriano, Arturo, Gino e *Raoul* di *Guglielmo*, minori, sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri dal detto *Guglielmo* e da sua moglie Eugenia Vais, dom in Alessandria d'Egitto, con usufrutto vitalizio ad Eugenia Vais fu Alessandro, moglie di Guglielmo Sierra	Sierra, Adriano, Arturo, Gino e *Aron-Raoul di Angelo-Guglielmo*, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Eugenia Vais fu Alessandro, moglie di detto Angelo-Guglielmo Sierra, dom. in Alessandria d'Egitto, con usufrutto vitalizio, come contro
» »	249363 272151	98 — 21 —	Caglià Pietro di *Antonio*, dom. a Caltanissetta	Caglià Pietro fu *Antonino*, dom. a Caltanissetta

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 febbraio 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

È stato denunciato che il buono 5 0/0 triennale quinta emissione n. 150 di L. 3500, è stato erroneamente intestato a Santucci Nello fu Natale, minore, sotto la tutela dell'ava Menconi Beatrice fu Giuseppe, vedova di Santucci Battista, mentre doveva invece intestarsi a Santucci Giulio Enrico Giuseppe vulgo Nello fu Natale, ecc. ecc.

Ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa averci ragione, che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione.

Roma, 1° febbraio 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

In seguito ad atto di notorietà 17 giugno 1921 innanzi la pretura di Mantova, 1° mandamento, risulta che Paris Anna, Adelaide, Natalia fu Pietro e di Petruzzi Ernesta, viene comunemente chiamata col nome di Anita, e che la stessa è proprietaria del buono del tesoro 5 0/0 quinquennale n. 919 di L. 3500 intestato a Paris Anita fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Petruzzi Ernesta, vedova di Paris Pietro.

A termini del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, art. 6, dovendosi procedere alla rettifca di detto buono, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà all'annullamento del buono errato ed al rilascio di un nuovo buono con l'intestazione come all'atto notorio suddetto.

Roma, 7 febbraio 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 8 febbraio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	177 65	Dinari	—
Londra	90 96	Corone jugoslave	—
Svizzera	408 62	Belgio	169 30
Spagna	322 —	Olanda	7 81
Berlino	10 51	Pesos oro	17 48
Vienna	0 70	Pesos carta	7 69
Praga	39 50	New York	20 83

Oro . . . . . . 401 92.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Nota*
[illegible] % netto (1906)	72 98	—
[illegible],50 % netto (1902)	67 75	—
[illegible] % lordo	—	—
[illegible] % netto	76 45	—

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 926;

Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduto il R. decreto 13 febbraio 1921, n. 107, che sostituisce alcuni articoli del regolamento generale universitario;

DECRETA:

È aperto il concorso all'ufficio di direttore dell'Osservatorio vesuviano di Napoli, con lo stipendio annuo di L. 11.000.

È obbligo del direttore suddetto di tenere nell'Università di Napoli un annuo corso di conferenze sulla vulcanologia.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 2 non più tardi del giorno 30 giugno 1922 e vi dovranno unire:

a) una esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie dei titoli e delle pubblicazioni che presentano, con indicazione del numero dei pacchi che si spediscono;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni: queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento e all'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale in data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la materia attinente all'ufficio messo a concorso.

Oltre le pubblicazioni possono essere presentate tavole, modelli, disegni e lavori grafici in genere.

In nessun caso saranno accettate le bozze di stampa.

Le domande, le pubblicazioni e i documenti si intendono presentati in tempo utile, ove, da documenti rilasciati dagli Uffici postali e ferroviari del Regno risulti che essi sono stati spediti, se per posta, almeno 5 giorni prima della scadenza del termine del concorso, se per ferrovia almeno 10 giorni prima della scadenza, e sempre che le domande con le pubblicazioni e i documenti relativi pervengano al Ministero non più tardi di 10 giorni dopo la scadenza del termine del concorso.

Le domande, coi titoli accademici, dovranno essere inviate al Ministero con piego separato, e sui pacchi o cassette contenenti le pubblicazioni, oltre all'indirizzo, dovrà essere indicato il cognome del concorrente e il concorso a cui prende parte.

Roma, 30 gennaio 1922.

Il ministro
CORBINO.

Ministero della giustizia e degli affari di culto

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Padova	Padova	1	Mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16
Ferriere	Piacenza	1	Martedì e domenica dalle ore 12 alle 14
Montecarotto	Ancona	1	Lunedì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 12
Bagno di Romagna	Firenze	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 12
Santa Cristina di Aspromonte	Palmi	1	1ª e 3ª domenica del mese dalle ore 9 alle 14 dal 1° aprile al 30 settembre e dalle ore 8 alle 13 dal 1° ottobre al 31 marzo
Mercato San Severino	Salerno	1	Ogni giovedì dalle ore 9 alle 12
Barletta	Trani	1	Domenica e lunedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18
Mantova	Mantova	1	Giovedì, venerdì e martedì dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16
Volta Mantovana	Mantova	1	Martedì e domenica dalle ore 9 alle 14
Alessandria	Alessandria	1	Lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
Genova	Genova	1	Lunedì dalle ore 15 alle 17
Arienzo	Santa Maria C. V.	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 14
Biella	Biella	1	Lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 domenica dalle ore 9 alle 12

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Castorano	Ascoli Piceno	1	Venerdì dalle ore 9 alle 12
Villanova del Battista	Ariano di Puglia	1	Domenica dalle ore 8 alle 13
Trivento	Campobasso	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 13
Rimini	Forlì	1	Lunedì e sabato dalle ore 9 alle 12 domenica dalle ore 10 alle 12
Montafia	Asti	1	Lunedì e domenica dalle ore 9 alle 12 nell'inverno e dalle ore 8 alle 11 e dalle 15 alle 17 nell'estate
Valdagno	Vicenza	1	Martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16
Carpi	Modena	1	Martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 13
Siracusa	Siracusa	1	Lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra.

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il [illegible]cato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un cer[illegible] del direttore della segreteria dell'Università presso cui [illegible] guita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti [illegible]

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pra[illegible] breviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal qu[illegible] sulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspiran[illegible]

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile [illegible] stretto in cui il concorrente esercita, dalla quali risu[illegible] l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel d[illegible] stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. S[illegible] cedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, de[illegible] durre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispetti[illegible] sigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati [illegible] ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro d[illegible] presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e [illegible] della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, posson[illegible] durre nel termine di legge, a prova del possesso degli [illegible] toli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che [illegible] necessari.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in co[illegible] autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conf[illegible] mi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decret[illegible] legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) deb[illegible] bono avere data non anteriore a tre mesi a quella del pre[illegible] numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi not[illegible] deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna d[illegible] specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si [illegible] di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immed[illegible] mente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed [illegible] già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può n[illegible] ner conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per [illegible] vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi [illegible] cumentare una sola delle domande, facendo nelle altre op[illegible] tuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli int[illegible] sati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 [illegible] vembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di cia[illegible] Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella ta[illegible] indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei [illegible] corsi che saranno pubblicati per il conferimento dei post[illegible] arili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro [illegible] corrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a pari[illegible] condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppr[illegible]

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e [illegible] pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del [illegible] corso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere in[illegible] cato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti invia[illegible] separatamente dalla domanda di ammissione dovranno esse[illegible] accompagnati da lettera nella quale sia specificato il conco[illegible] per il quale sono presentati.

Direttore: DARIO PERUZZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.